

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2024

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge prevede misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave che siano prive del sostegno familiare, in quanto prive del nucleo familiare o con famiglie sprovviste di mezzi economici e sociali per assisterle.

Art. 2.
(Istituzione Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera *m*), e 119 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il «Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare», di seguito denominato «Fondo».

2. Ai sensi della presente legge, per soggetti con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'art.22 della legge n.328/00

Art. 3.
(Finalità del Fondo).

1. Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) finanziamento di programmi di intervento, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro, **nonché dalle fondazioni di cui al successivo articolo 8** con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza di tali persone;

b) sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana in vista del momento in cui la famiglia non sarà più in grado di assistere le persone affette da disabilità grave;

c) finanziamento di progetti volti alla creazione di famiglie-comunità e di case-famiglia in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilità grave, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza, con particolare riferimento agli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione degli immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture nonché agli oneri di acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture stesse, arredamento compreso.

Art. 4.

(Funzionamento del Fondo).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni.

2. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 5.

*(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio).sostituito da
Fondi di sostegno*

- 1. Possono essere istituiti, a favore di persone con disabilità grave, fondi di sostegno, datati di personalità giuridica, quali strumenti destinati ad accrescere la capacità delle persone riconosciute in situazione di gravità, di seguito denominate “beneficiari”, nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantire l’inserimento in un contesto sociale.**
- 2. Il Fondo di sostegno di cui al comma 1 è istituito, a pena la nullità, mediante atto pubblico tra vivi o a causa di morte ovvero nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata autenticata.**
- 3. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da affine entro il secondo grado di una persona con disabilità di cui all’articolo alla presente legge, seguito denominato “Istituyente”**
- 4. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e controllo sull’operato del fondo di sostegno spettano al genitore a tal fine designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e comunque a quello superstite.**
- 5. L’istituzione del fondo di sostegno è subordinata all’accettazione da parte del beneficiario o in caso di impossibilità dello stesso, da parte del garante di cui al successivo comma 6.**
- 6. L’amministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato “garante”.**
- 7. Il beneficiario ovvero il garante, in tal caso previa autorizzazione del giudice tutelare, può integrare il fondo di sostegno con beni, rendite ed altre entrate appartenenti o spettanti al beneficiario o a lui attribuiti anche successivamente all’istituzione del fondo di sostegno.**
- 8. Al fondo di sostegno possono essere destinati beni, immobili o mobili iscritti a pubblici registri o titoli di credito ovvero rendite o vitalizi anche derivanti da contratti assicurativi. Sono ammessi conferimenti successivi da parte di chiunque, soggetto pubblico o privato, ivi compreso lo stesso istituyente, a valere su di un fondo di sostegno già esistente.**

9. **Le disposizioni di cui al testamento fedecomissorio di cui all'articolo 692 del Codice Civile si applicano anche alle persone soggette ad amministratore di sostegno di cui alla legge.n.6 del 2004.**
10. **La denominazione del fondo di sostegno è indicata dall'istituente e deve necessariamente contenere il numero univoco di iscrizione all'apposito elenco tenuto dall'Agenzia per le ONLUS di cui all'articolo 8.**

Art. 6.

Gestione del fondo di sostegno già (Campagne di informazione).

1. ***La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spettano alle fondazioni di cui all'art.8 comma 1 della presente legge di seguito denominati "gestori" che abbiano per oggetto la tutela e la cura delle persone con disabilità.***
2. ***Il gestore opera in conformità con il protocollo di trattamento stabilito dall'istituente fondo di sostegno. I servizi socio-sanitari territorialmente competenti su richiesta dell'istituente, svolgono attività di consulenza circa la formazione di tale protocollo.***
3. ***Il gestore amministra i beni del fondo di sostegno e impiega i relativi frutti per le finalità di cui alla presente legge in collaborazione e conformemente alle indicazioni del garante.***
4. ***Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvano un regolamento riguardante le modalità di gestione, contabilità attribuzione, revoca ed estinzione dei fondi nonché il regime fiscale aspetti successori e le procedure concorsuali concordati degli stessi.***

Art. 7.

*Polizze assicurative dopo di noi
già*

(Agevolazioni fiscali in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. ***Lo stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui alla presente legge.***
2. ***Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana con proprio decreto le norme attuative ed i relativi trattamenti fiscali agevolati.***

Art.8

(Istituzione dell'Albo delle Fondazioni)

1. **Presso l'agenzia per le ONLUS è istituito l'Albo delle fondazioni ammesse alla funzione di "gestore" dei fondi di sostegno per i quali è tenuto un apposito elenco.**
2. **I criteri di ammissione all'Albo sono fissati in base alle garanzie patrimoniali, alla professionalità, all'esperienza e in relazione ad altri fattori individuati dall'Agenzia di cui al comma 1 con proprio regolamento.**
3. **L'agenzia per le ONLUS promuove la formazione e la sottoscrizione di un codice deontologico da parte degli iscritti, meccanismi di autoregolamentazione e di controllo tra gli stessi.**
4. **Sono resi disponibili sul sito internet dell'Agenzia per le ONLUS, con riferimento alle singole Fondazioni iscritte nell'albo. Il bilancio dell'ultimo biennio, lo statuto, gli**

organi collegiali, la relazione sull'attività svolta annessa al bilancio più recente, la pendenza di eventuali ricorsi da parte dei soggetti assistiti, le categorie dei destinatari degli interventi statutari. L'accesso al sito è gratuito.

- 5. L'agenzia per le ONLUS, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio e dei Consigli di notariato, riceve copia delle istituzioni avvenute gestisce le relative informazioni, redige uno o più tracciato di riferimento per gli atti di istituzione dei fondi di sostegno. L'agenzia per le ONLUS, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio e dei Consigli di notariato territorialmente competenti, o in alternativa con uno di essi, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, fornisce copia dell'atto istitutivo, delle caratteristiche salienti e delle successive integrazioni di un fondo di sostegno relative ad un soggetto istituyente, evitando tutti i riferimenti che possano ricondurre al beneficiario.**

Art.9

Agevolazioni fiscali in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«*1-quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza, effettuate mediante assegno circolare o bancario, bonifico o carta di credito».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera *o-bis*) è aggiunta la seguente:

«*o-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza».

Art.10

Campagne di informazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede ad avviare una campagna informativa presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i consultori, tra i medici di medicina generale e nelle farmacie al fine di divulgare la conoscenza della presente legge.

Art.11

(Relazione al Parlamento)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso-

Art. 12 già 8
(*Copertura finanziaria*).

1. Agli derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13 già 9
(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.